

COMUNE DI CEFALU'

Città Metropolitana di Palermo

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO SITUATO IN VIA VERGA, COMUNE DI CEFALU' A UTILIZZAZIONE DIRETTA DEL CONCEDENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 164 E SEGUENTI E DELL'ARTICOLO 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Bozza di Convenzione

OGGETTO: convenzione per l'attuazione in Concessione dell'attività di progettazione, costruzione ,realizzazione dei lavori di riqualificazione del parcheggio multipiano situato in Via Verga, Comune di Cefalù e della gestione del relativo servizio

TRA

CONCEDENTE Comune di Cefalù, con sede legale in Corso Ruggero, 139, 90015 Cefalù PA, n. 139, c.a.p. 90015, P.I00110740826n. [•], in persona del Segretario Comunale [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

CONCESSIONARIO costituendo in Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) tra (Impegno alla Costituzione di una Società. Consortile – Allegato 1)

- Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.l. – MANDANTARIO -(di seguito anche OSP), con sede legale in Palermo, alla via Calata dei Marinai d'Italia sn, c.a.p. 90100, C.F./P.I. 04325770826, R.E.A. n. PA 180644, in persona del Legale rappresentante pro-tempore sig. Todaro Giuseppe, nato a Palermo il 15/02/1966, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta;
- Central Parking di Sergio Schimmenti & C. S.a.s.- MANDANTE – con sede legale in Palermo in Via Mariano Stabile, 10 c.a.p. 90100 P.I. 04256910821, R.E.A. n. PA177445, in persona del Legale rappresentante pro-tempore sig. Schimmenti Sergio, nato a Palermo il 20/03/1971 domiciliato per la carica presso la società che rappresenta;
- Piano Torre S.r.l. - MANDANTE – con sede in Isnello (PA) in Contrada Piano Torre snc, c.a.p. 90010, P.I. 0630858025, R.E.A. n. [•], persona del Legale rappresentante pro-tempore sig. Mogavero Giuseppe nato a Palermo il 13/07/1969 domiciliato per la carica presso la società che rappresentata.

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

PREMESSO CHE

1. il progetto del **parcheggio multipiano situato in Via Verga, Comune di Cefalù** è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici 20[•] - 20[•] e nell'elenco annuale 20[•] di cui all'articolo 21 del Codice;;
2. in data [•], [indicare l'organo deliberante] ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del **parcheggio multipiano situato in Via Verga, Comune di Cefalù** e, in data [•], ha approvato il Progetto definitivo dopo aver acquisito in data [•] il provvedimento amministrativo di approvazione [inserire gli estremi];
3. in data [•], con provvedimento amministrativo [specificare il provvedimento] n. [•] è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della Concessione per la progettazione [•], costruzione e gestione del **parcheggio multipiano situato in Via Verga, Comune di Cefalù**, mediante procedura di gara aperta da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
4. in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•] è stato individuato l'A.T.I. costituito da Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.l. – MANDANTARIO, Central Parking di Sergio Schimmenti & C. S.a.s.- MANDANTE – e da Piano Torre S.r.l. - MANDANTE quale aggiudicatario finale della Concessione, ai sensi dell'articolo 173 del Codice;
5. in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•], il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione relativa all'intervento di **riqualificazione e gestione del parcheggio multipiano situato in Via Verga, Comune di Cefalù** in favore di l'A.T.I. costituito da Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.l. – MANDANTARIO, Central Parking di Sergio Schimmenti & C. S.a.s.- MANDANTE – e da Piano Torre S.r.l. - MANDANTE, in qualità di Concessionario;
6. in data [•], ai sensi dell'articolo [•] del Bando di Gara e dell'articolo 184 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto [specificare nome e forma societaria] con capitale sociale di euro [•], sede legale in [•], alla via [•], n. [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese [•], la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario;
7. le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione di **riqualificazione e gestione del parcheggio multipiano situato in Via Verga, Comune di Cefalù**;
8. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento che è pari a **1.200.000,00** milioni di euro e, in particolare, i costi di progettazione pari a _____ milioni di euro e quelli di costruzione pari a _____ milioni di euro; la durata della

Concessione; e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;

9. [in data], con atto n.], il Concedente ha delegato il Concessionario all'esercizio dei suoi poteri espropriativi]. Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
 - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
 - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];
 - c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
 - d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.
3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

ART. 4 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto la progettazione e realizzazione di un Parcheggio Multipiano **situato in Via Verga, Comune di Cefalù**, nonché la concessione e la gestione dello stesso, sintetizzabile nei seguenti numeri di progetto:

DATI GENERALI		
	Estate	Inverno
N. posti auto disponibili	145 a	145 a
N. posti auto riservati invalidi 1/50	3 b	3 b
N. posti riservati ad abbonamenti	0 b1	0 b1
N. posti auto paganti	142 c=a-b-b1	142 c=a-b-b1
Tempo medio di sosta in ore dal mattino alla notte	4 ore	4 ore
Tempo medio di sosta in ore nel primo mattino	4 ore	4 ore

In particolare, formano oggetto di Convenzione le seguenti attività:

- a. la progettazione esecutiva dell'Opera, redatta ai sensi dell'art. 23 del Codice, in conformità al Progetto definitivo e di fattibilità tecnica ed economica presentato in sede di gara;
- b. la costruzione dell'Opera in conformità ai Documenti di Progettazione;
- c. la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera;

d. l'attività di gestione del servizio di parcheggio per la durata di [] anni alle condizioni tariffarie indicate al successivo articolo 32.

2. Le attività di cui al comma precedente devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali. Sono compresi nella concessione tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto, secondo le condizioni e modalità stabilite dal Disciplinare di Costruzione allegato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti con i relativi allegati. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il Concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

3. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.

4. Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione il Concedente:

- a) trasferisce al Concessionario, il diritto di superficie relativamente alle aree di parcheggio per tutta la durata della concessione;
- b) rilascia al Concessionario il permesso a costruire.

5. Il Concedente resta comunque estraneo alla esecuzione delle opere ed allo stesso compete verificare che tutti gli interventi vengano eseguiti nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nel progetto definitivo ed esecutivo. In sede di collaudo il tecnico preposto verificherà la correttezza delle procedure tecnico-amministrative e contabili.

ART. 5 – INTEGRAZIONI DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario si impegna sin d'ora ad accettare di apportare, nel periodo di validità della concessione, variazioni alle attività indicate nella Convenzione e nelle regole tecniche, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative ovvero a seguito di provvedimenti emesse dalle Autorità competenti.

2. Per le motivazioni di cui al comma 2, le eventuali modifiche od integrazioni della presente Convenzione sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle Parti, costituirà elemento integrante dell'atto di Convenzione.

ART. 6 – DURATA

Il rapporto di concessione di cui al presente schema avrà la durata di anni [] anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente.

ART. 7 – SOCIETA' DI PROGETTO

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

- a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [] interamente sottoscritto e versato;
- b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
 - soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
 - (nome del Socio) (* quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio) (* quota % di partecipazione);
 - soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando

abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi];

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.

2. Il Concessionario si impegna a:

- a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
- b) trasmettere semestralmente, al Concedente la visura camerale aggiornata;

- c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [60] giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato certificato da primaria società di revisione;
- d) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo indicato nel bando di gara, pari a euro _____ e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
- e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
- f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 40.

ART. 8 – MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino a **tre** anni dopo la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;
 - b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.
3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.
4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.
5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 48.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente.

ART. 10 – NORME APPLICABILI

Le procedure di gara ed il successivo rapporto di concessione sono disciplinati dal D. Lgs 50 del 2016 Codice dei Contratti Pubblici, da tutte le norme e prescrizioni contenute nel bando, nel piano economico finanziario e nella presente convenzione.

ART. 11 – AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera, come indicate nell'Allegato 1. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle

Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera, come indicate nell'Allegato 1. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RISPETTO AI LAVORI ED AGLI IMPIANTI

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Opera.

2. Per la progettazione, il Concessionario - a propria cura e spese – assume l'obbligo di:

- a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali;
- b) redigere il Progetto Esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;
- c) sottoporre, entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia della Convenzione, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, il Progetto Esecutivo, corredato delle Autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario;
- d) adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti all'approvazione medesima, entro 30 giorni dalla richiesta del Concedente;

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti articoli si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 44.

4. Il Concessionario si obbliga altresì a:

- a) realizzare l'Opera a regola d'arte, e svolgere tutti i lavori necessari per la realizzazione dell'infrastruttura;
- b) provvedere alla tenuta della contabilità dei lavori sulla base del listino prezzi unitari presentato in sede di gara ed allegato alla presente Convenzione ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti. Inoltre, in applicazione del principio di separazione contabile, il Concessionario si impegna a predisporre, un sistema di contabilità dei costi di gestione resisionato da primaria società di revisione;
- c) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi oggetto di Convenzione in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella Documentazione progettuale;
- d) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l'entrata in esercizio e la gestione dell'Opera, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;
- e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;
- f) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
- g) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- h) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

5. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella Documentazione Progettuale.

6. Il Concessionario dichiarerà in sede di gara di voler appaltare a terzi tutti i seguenti lavori

7. Il Concessionario provvede a mantenere il capitale sociale dichiarato in gara e a trasmettere telematicamente al Concedente, ove richiesto, i dati economico-finanziari che attestino il perdurare della Solidità patrimoniale.

8. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, o nel corso della gestione dell'Opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'art. 1176 del Codice civile tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.

9. Il Concessionario si impegna alla preliminare verifica di nuove proposte avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di altri parcheggi siti nel Comune di Cefalù, sottoposte dalla Pubblica Amministrazione

ART. 13 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Inoltre, il Concessionario si impegna a:

- a) fornire al Concedente, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti on line;
- b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione i chiarimenti tecnici richiesti;
- c) partecipare alle visite che soggetti delegati dal Comune effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera o dei Servizi, quale:
 - i. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
 - ii. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
 - iii. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione, sul progetto, sulla gestione dell'Opera ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
- e) inviare, informazioni finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della concessione, nonché adempiere a qualsiasi altro obbligo informativo così come previsto nella presente convenzione;
- f) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario;

ART. 14 – RISCHIO DI COSTRUZIONE, DI DISPONIBILITÀ E DOMANDA

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta espressamente il rischio di costruzione, come definito all'art. 3, lettera aaa) del Codice, ossia il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, ad inconvenienti di tipo tecnico nell'Opera e al mancato completamento dell'Opera, come meglio disciplinati nella presente Convenzione.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta il rischio di disponibilità, come definito all'art. 3, lettera bbb) del Codice, ossia il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti, come meglio disciplinati nella presente Convenzione.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario accetta il rischio di domanda, come definito all'art. 3, lettera ccc) del Codice, ossia il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa, salva l'applicazione dell'art. 43 della presente Convenzione.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

1. È vietata la cessione, parziale o totale, della titolarità della concessione, a pena di decadenza. E', altresì, esclusa, la cessione del contratto anche in caso di trasferimento, affitto o usufrutto dell'azienda del Concessionario o di un suo ramo. Ne consegue che l'acquirente, l'affittuario o l'usufruttuario dell'azienda del Concessionario o di un suo ramo, non subentrerà nel contratto e il committente potrà risolvere la presente Convenzione con effetto immediato, salvo diversa volontà del concedente.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Dlgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Concedente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

3. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni variazione della propria forma giuridica nonché della propria composizione societaria eccedente il cinque per cento rispetto a quella comunicata all'atto della stipula della Convenzione con la dichiarazione resa secondo l'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

a-

ART. 16 – OBBLIGHI DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti, in corso di validità della concessione, relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.

2. Il Concessionario si impegna, altresì, alla integrale osservanza nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori della disciplina normativa e negoziale vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

3. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della concessione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

4. Il Concessionario si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l'esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione.

2. Il Concessionario si impegna a tenere indenne ed a manlevare il Concedente da ogni eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in concessione.

3. Il Concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare il Concedente da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:

- a) provvedimenti giudiziari, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente Convenzione, alla normativa vigente e ai regolamenti;
- b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ ECONOMICA DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dichiara espressamente di avere completa conoscenza della situazione e delle potenzialità del mercato di riferimento, come rappresentate e definite al momento della presentazione dell'offerta. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata.

2. Il Concessionario assume, pertanto, il rischio dell'impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto della presente Convenzione e, conseguentemente, l'onere delle proprie eventuali perdite di esercizio, sollevando il Concedente da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti dello stesso.

3. Il Concessionario è, altresì, responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione e imputabili al Concessionario. In particolare, egli è responsabile:

- a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nella Lettera d'invito e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o a ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta

conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione;

- c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione definitiva e/o esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

4. Il Concessionario si fa carico di tutte le spese ed oneri inerenti o connessi alle attività oggetto di concessione, anche di natura fiscale, compresi:

- a) gli oneri di registrazione della presente Convenzione;
- b) i compensi riconosciuti a qualsiasi soggetto terzo;
- c) le spese relative alla gestione nonché all'adeguamento ed all'ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle attività e funzioni oggetto della concessione;
- d) imposte e tasse locali e tutti gli oneri conseguenti al rilascio delle autorizzazioni;
- e) tutti costi occorrenti per l'acquisizione e il trasferimento delle infrastrutture esistenti;
- f) tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle regole di sicurezza, riservatezza e correttezza descritte nelle regole tecniche e nei relativi allegati.

5. ART. 19 - APPALTI E SUBAPPALTI

1. Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei lavori non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante Contratti di Appalto stipulati all'esito di procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di scelta del contraente, applicabili ai concessionari di opere pubbliche.

2. È ammesso il subappalto dei lavori o dei servizi nel limite della normativa vigente e con le modalità previste dagli articoli 105 e 174 del Codice, dalla presente Convenzione e secondo quanto indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell'Offerta.

3. I soggetti terzi cui i lavori siano affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate.

4. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

5. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al Codice e dei Disciplinari.

ART. 20 - COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice.

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.

3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice.

4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

5. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.

6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice.

ART. 21 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali;
- b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;

- d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
- e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario [regionale/provinciale] vigente. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali di carattere locale, quali Comune e/o Camera di Commercio. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al [indicare numero e lettere] %. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può confrontare il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi (procedura del Value Testing).

3. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- c) rinvenimenti imprevisi o non prevedibili;
- d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
- e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
- f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
- g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;
- h) [...].

4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2..

5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

6. Le modifiche di cui al presente articolo:

- a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 32;
- b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 32.

8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, nè alterare l'allocazione dei rischi.

ART. 22 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario il Prezzo previsto dalla presente Convenzione, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla Fase di progettazione a quella di gestione.

3. Il Concedente si impegna ad effettuare le operazioni di consegna dei Lavori nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma che si allega all'Allegato 1.

4. Il Concedente si impegna a compiere, nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al progetto in relazione alla realizzazione dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e atti.

5. Il Concedente si impegna a prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diversi dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario.

6. Il Concedente, rispetto a nuove concessioni, si impegna a sottoporre preventivamente e preliminarmente, al Concessionario di cui in premessa, nuove proposte avente ad oggetto la prestazione d'opera, in progettazione, realizzazione e gestione di nuovi parcheggi siti nel Comune di Cefalù

ART. 23 – FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

1. Consensi e pianificazione:

- a) il Concessionario è responsabile della richiesta ed ottenimento dei permessi;
- b) il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni entro i tempi previsti dal Cronoprogramma le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'Opera, Messa in Esercizio ed Erogazione dei Servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente;
- c) per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo (b), il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza. Il Concessionario si farà carico di ogni onere tributo imposta, diritto di passaggio necessario per la realizzazione dell'Opera per tutta la durata della concessione;

2. Cronoprogramma e progettazione:

- a) Contestualmente alla stipula della presente Convenzione e, in ogni caso, prima dell'avvio della progettazione Esecutiva delle Opere, il Concessionario nomina il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dandone comunicazione al Concedente.
- b) Immediatamente dopo la stipula della presente Convenzione, il Concessionario darà inizio alla progettazione esecutiva;
- c) Il Concessionario entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla firma della presente Convenzione, dovrà completare l'attività di progettazione esecutiva;
- d) Il Concessionario si impegna ad avviare i lavori entro 30 giorni dalla ricezione dell'approvazione da parte del Comune del progetto esecutivo, nel rispetto del cronoprogramma previsto del progetto esecutivo approvato dal Concedente.
- e) Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma ed al Progetto Esecutivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto Esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente.
- f) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto a una penale di cui al successivo articolo 44 salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore o Fatto del Concedente e salvo quanto previsto dalla presente Convenzione in tema di ritardi e sospensione.
- g) I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di quanto previsto nell'allegato Disciplinare di Costruzione.

3. I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, del Disciplinare di Costruzione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'Opera e l'Erogazione dei Servizi.

ART. 24 – DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.

2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna dell'Opera stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente al [% dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.

ovvero

3. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35.

4. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore di [•%], da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 50.

5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

ART. 25 – DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

1. Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

2. La direzione dei lavori compete al Concessionario ai sensi delle disposizioni del Codice. Il Concessionario sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell'inizio dei Lavori, i nominativi dei professionisti e di eventuali collaboratori per l'esercizio della funzione di vigilanza. I costi e le spese relativi alle attività dei suddetti soggetti nonché quelle relative al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono a carico del Concessionario.

3. Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure del Codice.

4 Ritardi:

- a) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario, ivi inclusi i ritardi nel rilascio dei necessari permessi da parte di autorità pubbliche o soggetti concessionari.
- b) Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario verrà applicata una penale secondo le modalità previste dal successivo articolo 44.
- c) Sono non imputabili al Concessionario gli eventi dovuti a:
 - i. forza Maggiore;
 - ii. modifiche legislative e regolamentari che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera;
 - iii. varianti adottate ai sensi dell'art. 106 del Codice;
 - iv. fatto del Concedente.

ART. 26 – SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.

L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:
 - i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - iii. ritrovamenti archeologici;
 - iv. sorprese geologiche;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 34.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi

complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [•5] giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre [•5] giorni dalla data di redazione.

8. In caso di sospensione totale dell'attività di costruzione, i termini di realizzazione dell'Opera, nonché il periodo di durata della concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

ART. 27 – FASE DI GESTIONE

1. Obbligazioni generali e Servizi:

- a) Il Concessionario si impegna ad erogare, a partire dalla data di collaudo e per tutta la durata della Concessione, i Servizi di seguito elencati.
- b) Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei Servizi. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata della concessione in condizione di piena funzionalità ed ottimo stato manutentivo. L'interruzione della disponibilità dei Servizi non potrà superare i limiti di tolleranza (complessivi e per categoria di servizio);
- c) In caso di sospensione o interruzione del servizio senza giustificato motivo, il Concedente, attraverso il Responsabile della concessione dovrà effettuare una specifica contestazione al Concessionario. Il Concedente provvederà a determinare la misura della relativa penale ai sensi del successivo articolo 44 nel rispetto dei termini e secondo le modalità ivi previste.
- d) Fra gli obblighi del concessionario rientrano anche i seguenti oneri, già descritti nel bando e qui di seguito riportati:
 - d1) il concessionario deve impegnarsi a mantenere in esercizio e accessibile il parcheggio [•] ore al giorno e, esclusivamente negli orari non compresi al punto precedente, potrà praticare tariffe notturne nella sua piena discrezionalità, comprese forme di abbonamento settimanale o mensile che dovranno essere preventivamente comunicate all'amministrazione;
 - d2) il servizio di gestione del parcheggio è comprensivo del servizio navetta GRATUITO che dovrà essere attivo tutti i giorni dalle [•] all' [•] nei giorni feriali e dalle [•] alle [•] nei giorni festivi, in aggiunta l'offerta potrà prevedere ulteriori servizi di collegamento quali elementi migliorativi dell'offerta;
 - d3) L'attività di gestione tutta (manutenzione e parcheggio) sarà sottoposta ad un continuo e costante monitoraggio dell'ente, che dovrà avvenire in tempo reale, le modalità di controllo così come esplicitate nell'offerta e dovranno consentire all'ente un controllo ed una sorveglianza interna ed esterna costante di tutta la struttura, a cura e spese del concessionario.

2. L'Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità alla presente convenzione. Nel corso dell'intero periodo di validità della concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere all'adeguamento delle modalità di gestione nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario. In tal caso le Parti si impegnano a concordare in buona fede gli adeguamenti della presente convenzione che rispondano alle esigenze espresse dal Concedente.

3. Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concedente nominerà il Responsabile della

concessione.

ART. 28 – SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Opera, necessari a garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel **Documento denominato "Capitolato di Gestione"**.
2. Sono Servizi di Disponibilità dell'Opera:
 - (i) il servizio di manutenzione dell'Opera e delle sue parti;
 - (ii) il servizio di gestione e manutenzione degli impianti;
 - (iii) **il servizio di gestione delle utenze;**
 - (iv) il servizio di pulizia
 - (v) il servizio di bus navetta
 - (vi) il servizio di
4. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel **Programma Manutentivo**, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Documento denominato "Capitolato di Gestione".
5. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione dalla data di Concessione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard previsti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" per tutta la durata del Contratto.
6. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 per tutta la durata del Contratto.

ART. 29 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
 - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
 - i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - iii. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
 - c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 34. Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.
4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a **[• 5]** giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre **[• 5]** giorni dalla data di redazione.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:
 - a) qualora la sospensione ecceda i **[due]** giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i

Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 31, in quanto compatibili.

ART. 30 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO – RISCHIO OPERATIVO

Con la sottoscrizione della presente Convenzione è trasferito al Concessionario il rischio operativo, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera zz) del Codice, ossia il rischio legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta. Pertanto, in condizioni operative normali, non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.

ART. 31 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario comporterà la revisione degli accordi della presente convenzione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

2. Sono considerati eventi non imputabili al Concessionario che danno diritto a una revisione del piano economico e finanziario:

- a) gli eventi di Forza Maggiore, ossia ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che, al momento della presentazione dell'offerta nella procedura di gara, anche con riferimento a quanto dichiarato nell'art. 19 della presente Convenzione, la parte non avrebbe potuto prevedere, né prevenire nel corso della durata della concessione con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali ovvero da incidere sull'equilibrio del piano economico-finanziario;
- b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'opera, nonché di gestione dei servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- c) le varianti richieste dal Concedente che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario.
- d) il mutamento degli scenari di trasporto urbano, attesa la durata della concessione prevista, a seguito di evoluzione normativa europea o nazionale, statale o regionale e degli stessi conclamati comportamenti dell'utenza.
- e) si proce alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR Progetto sia superiore a [1 (uno)] punto percentuale;

Le variazioni del Piano Economico Finanziario devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del Concessionario.

3. La revisione del Piano Economico Finanziario dovrà comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative alla presente Convenzione.

4. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico-Finanziario, si applica quanto previsto al successivo art. 46 della presente Convenzione.

ART. 32 – TARIFFE

1. Il Concessionario praticherà le tariffe all'utenza secondo le modalità indicate nell'offerta e nel Piano Economico Finanziario, come di seguito specificate:

Tariffe		
Fascia oraria	Estate	Inverno
1^ ora annualità 1-5	€ 2,00	€ 2,00
ore successive alla prima annualità 1-5	€ 1,50	€ 1,50
1^ ora annualità 6-10	€ 2,30	€ 2,30
ore successive alla prima annualità 6-10	€ 1,80	€ 1,80
1^ ora annualità 11-15	€ 2,60	€ 2,60
ore successive alla prima annualità 11-15	€ 2,30	€ 2,30
1^ ora annualità 16-20	€ 3,00	€ 3,00
ore successive alla prima annualità 16-20	€ 2,50	€ 2,50

Le tariffe potranno essere espresse anche in abbonamenti distinti per periodi e fasce di orari.

ART. 33 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 48 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

- a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Palermo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ART. 34 – FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica l'articolo 28. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31.

Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre **a 180,** giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 38. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 46. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

ART. 35 – CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite..

ART. 36 – GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell'Opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratorio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

ART. 37 – RINNOVAZIONE DELLA GARANZIA

1. In caso di trasformazione della forma giuridica della società o consorzio nel periodo di vigenza della concessione, il

Concessionario è tenuto a presentare nuovamente la garanzia.

ART. 38 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

- a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
 - i. dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a [•] [importo da definire nei Documenti di Gara ai sensi dell'articolo 103, comma 7, secondo periodo, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori. La polizza sarà basata sulle specifiche caratteristiche delle opere e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza];
 - ii. della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [•];

b) 2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b) , decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo Certificato..

3. Il Concessionario si impegna, se richiesto dal Concedente, a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro [•]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro [•] per sinistro ed euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

- a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
- b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
- c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

- a) almeno dieci (10) giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
- b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze,

con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.
10. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 50 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.
12. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

ART. 39 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 12, da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro [] giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

ART. 40 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 33.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 43, comma 3.

ART. 41 – SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 40 e 50, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il

Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

- a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 43.

5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all'articolo 43, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

6. Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara

ART. 42 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice, il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato.

2. La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- a) Violazione delle seguenti disposizioni:
 - i. **Articolo 26. Sospensione e proroga dell'attività di costruzione**
 - ii. **Articolo 27. Fase di gestione**
 - iii. **Articolo 31. Riequilibrio economico finanziario**
 - iv. **Articolo 32. Tariffe;**
- b) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per l'esecuzione dei lavori;
- c) gravi vizi o difformità dell'Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori;
- d) gravi violazioni del Disciplinare di Gestione che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità dell'Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi;
- e) ritardo, imputabile al Concessionario, rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo relativamente al 10% del numero complessivo degli Ordini di progettazione superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi;
- f) qualora il progetto esecutivo redatto a cura del Concessionario relativamente al 10% del numero complessivo degli Ordini di progettazione non sia ritenuto meritevole di approvazione;
- g) provvedimento definitivo di applicazione a carico del Concessionario di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora decreto legislativo n. 159 del 2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Concedente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- h) inadempimento alle disposizioni del Concedente date con la diffida di cui al precedente punto e) del presente articolo;

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Concedente è fatta al Concessionario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

ART. 43 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a, all'indirizzo di posta elettronica certificata [] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
- il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
 - le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

ART. 44 – PENALI

1. La violazione di qualsiasi obbligo, previsto nelle disposizioni contenute nella presente Convenzione nonché nel Disciplinare di Costruzione e nel Disciplinare di Gestione, come di volta in volta richiamate, comporterà - oltre alle conseguenze innanzi precisate in tema di inadempimento dagli artt. 42 e 44 - l'applicazione di una penale pari a [] euro al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al Cronoprogramma di ciascuna fase, non imputabile al Concedente ovvero a forza maggiore, con decorrenza dalla data della prima contestazione del Concedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. La penale trova applicazione anche:
- nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati e del progetto definitivo ed esecutivo;
3. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il [] per cento del prezzo previsto nella presente Convenzione; al raggiungimento della predetta percentuale il Concedente avrà la facoltà di risolvere la presente concessione.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei Disciplinari di gara. In tali casi il Concedente applicherà al Concessionario le penali indicate sino al momento in cui la prestazione sia eseguita in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dal Concedente al Concessionario il quale dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio insindacabile del Concedente, tali deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Concessionario le penali come sopra indicate con decorrenza dalla data della prima contestazione.

6. Il Concedente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione e delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Concessionario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 45 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente indirizzo p.e.c.: _____ del Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della revoca;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al _____] per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

ART. 46 – RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 31, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro [_____] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario

dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

ART. 47 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della concessione, l'Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o dell'eventuale nuovo Concessionario.

ART. 48 – EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero [...] anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

ART. 49 – FORO COMPETENTE

1. Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di ... avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le Parti in merito alla presente Convenzione e ai Disciplinari, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

ART. 50 – COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
- b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Il Concedente

Il Concessionario

Le Parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti allegati e richiamati. Le Parti, visti gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto nella presente concessione con le relative clausole, con la loro sottoscrizione dichiarano di approvare specificamente le seguenti disposizioni:

Il Concedente

Il Concessionario

Bozza di Convenzione